



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Fondo trattamento accessorio e Fondo innovazione	4
Art. 3 – Accantonamento	4
Art. 4 – Soggetti beneficiari e conferimento degli incarichi.....	7
CAPO II - COMPUTO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE	7
Art. 5 – Prospetto di sintesi e attribuzione dei pesi	7
CAPO III - PARTICOLARI FORME DI AFFIDAMENTO	14
Art. 6 – Accordo quadro	14
Art. 7 – Partenariato pubblico privato.....	15
CAPO IV - NORME COMUNI.....	15
Art. 8 – Calcolo dell’incentivo tecnico.....	15
Art. 9 – Riduzione degli incentivi	16
Art. 10 – Procedura per la liquidazione degli incentivi.....	16
CAPO V - NORME FINALI	17
Art. 11 –Campo di applicazione e disposizioni transitorie e finali.....	18



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri di accantonamento, quantificazione, ripartizione e liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito anche “incentivo tecnico” o “incentivi tecnici”) svolte dai dipendenti nell’ambito di appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (cd. Codice dei contratti pubblici, di seguito “Codice”).
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento le funzioni tecniche espressamente previste dal Codice, svolte dal personale dipendente della stazione appaltante e/o della centrale di committenza e riferite a appalti o concessioni di lavori, servizi o forniture, il cui valore previsto non sia inferiore a 40.000,00 €, al netto di eventuali oneri previdenziali e dell’IVA.
3. Relativamente alle prestazioni di servizi e forniture, l’*incentivo tecnico* è applicabile solo nel caso in cui venga nominato il direttore dell’esecuzione (di seguito anche “DEC”); mediante idoneo atto viene data indicazione in merito alla nomina del DEC.
4. L’*incentivo tecnico* viene erogato per i soli procedimenti per i quali sia stato assunto il provvedimento a contrarre o comunque sia stata avviata la procedura per l’affidamento della prestazione.
5. Ai fini del riconoscimento dell’*incentivo tecnico* per attività di progettazione è richiesta l’approvazione del progetto o l’obbligo di redazione ai sensi della vigente normativa.
6. In caso di contratti misti si applica la disciplina che caratterizza l’oggetto principale del contratto, coerentemente con quanto disposto dal Codice.
7. In caso di appalti o concessioni suddivisi in lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “quantitativo”, “funzionale” ovvero “prestazionale”.
8. Il presente Regolamento si applica anche agli appalti o concessioni affidati mediante ricorso allo strumento dell’Accordo Quadro o dell’adesione a Convenzione.
9. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 45, comma 3 del Codice, stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione degli *incentivi tecnici* a fronte di eventuali incrementi ingiustificati di tempi e/o di costi previsti contrattualmente.



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

Art. 2 – Fondo trattamento accessorio e Fondo innovazione

1. Le risorse di cui all'art. 45, comma 3 del Codice vengono accantonate da ciascun Centro di responsabilità d'Ateneo (di seguito anche "Centro" o "Centri") e convergono nel "Fondo trattamento accessorio" di Ateneo previsto ai sensi della vigente contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, alla voce "Incentivazione alle funzioni tecniche ex D.Lgs. 36/2023".
2. Le risorse di cui all'art. 45, comma 5 del Codice convergono in un apposito "Fondo innovazione" costituito presso ciascun Centro.
3. Per iniziative da finanziare con risorse del Fondo innovazione che coinvolgano differenti Centri, resta salva la possibilità di formalizzare specifici accordi interni che prevedano il trasferimento di risorse tra di essi.
4. Ai fini di cui ai commi precedenti, il quadro economico di ciascun intervento è articolato comprendendo anche il costo relativo agli *incentivi tecnici*.
5. La destinazione delle risorse ai fondi di cui al presente articolo avviene nel rispetto e nei limiti dettati da eventuali vincoli di destinazione connessi a forme di finanziamento esterno.

Art. 3 – Accantonamento

1. L'importo dell'accantonamento previsto negli stati di previsione della spesa viene determinato moltiplicando il valore della prestazione e l'aliquota di accantonamento.
Si precisa che l'80% dell'importo dell'accantonamento costituisce la quota destinata all'incentivazione dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche previste dal Codice (art. 45, c. 3), mentre il restante 20% - escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente/Direttore competente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui all'art. 45, c. 4, secondo periodo del Codice - è destinato ai fini di cui all'art. 45, c. 6 e 7 del Codice.
2. Il valore della prestazione è pari all'importo posto a base della procedura di affidamento della prestazione stessa; pertanto esso comprende gli oneri della sicurezza e gli eventuali ulteriori importi che, a norma di legge, concorrono alla determinazione del valore dell'appalto o della concessione (es. le cosiddette opzioni). Per le prestazioni che contrattualmente comprendono anche forniture energetiche (es. prestazioni di facility management che includono la fornitura di energia elettrica o di gas), il valore della

REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

prestazione si intende calcolato al netto dei costi energetici stimati.

3. Le sottostanti tabelle definiscono l'aliquota di accantonamento e quindi determinano l'importo dell'accantonamento, calcolato con un meccanismo a scaglioni, rispettivamente per gli appalti di lavori e servizi o forniture:

Tab. 3.1 – Appalti di lavori			
Valore della prestazione [€]		Aliquota accantonamento [%]	Importo dell'accantonamento [€]
da	a		
40.000,00	5.000.000,00	2,00%	2,00% del valore della prestazione
5.000.000,01	10.000.000,00	1,80%	100.000 € + 1,80% sulla parte eccedente i 5.000.000,00
10.000.000,01	25.000.000,00	1,60%	190.000 € + 1,60% sulla parte eccedente i 10.000.000,00
25.000.000,01		1,20%	430.000 € + 1,20% sulla parte eccedente i 25.000.000,00

Tab. 3.2 – Appalti di servizi e forniture			
Valore della prestazione [€]		Aliquota accantonamento [%]	Importo dell'accantonamento [€] ⁽¹⁾
da	a		
40.000,00	1.000.0000,00	2,00%	2,00% del valore della prestazione
1.000.000,01	5.000.000,00	1,50%	20.000 € + 1,50% sulla parte eccedente il 1.000.000,00
5.000.000,01		1,00%	80.000 € + 1,00% sulla parte eccedente i 5.000.000,00

(1) in caso di adesione a convenzioni gestite da centrali di committenza (es. Consip), l'importo dell'accantonamento viene rideterminato applicando un "coefficiente convenzione" di norma pari a 0,70; a titolo esemplificativo, applicando un *coefficiente convenzione* pari a 0,70 ad una prestazione di importo 1.500.000 €, si ottiene un accantonamento di importo pari a 19.250 €, ossia $(1.000.000 \times 2\% + 500.000 \times 1,5\%) \times 0,70$. Eventuali scostamenti da detto valore vengono motivatamente disposti dal Dirigente / Direttore competente per spesa.



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

Tab. 3.3 – Concessioni			
Valore della prestazione [€]		Aliquota accantonamento [%]	Importo dell'accantonamento [€]
da	a		
40.000,00		fino al 1,00% (1)	Aliquota ¹ valore della prestazione

(1) l'entità dell'aliquota viene determinata dal Dirigente / Direttore competente per spesa, sulla base delle specifiche caratteristiche e del grado di impegno richiesto per la gestione della concessione.

- Nel caso in cui nell'ambito della procedura di affidamento non sia prevista l'effettuazione di una o più delle attività incentivabili da parte del personale dell'Università degli Studi di Trento e/o della centrale di committenza, tenuto anche conto delle esigenze connesse alla gestione del quadro economico dell'opera, l'aliquota e l'importo dell'accantonamento possono essere ridotti, in proporzione al peso delle stesse, così come definito ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.
- Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le modifiche ai contratti ai sensi dell'art. 120 (appalti) o dell'art. 192 (concessioni) del Codice concorrono alla ridefinizione del valore della prestazione e quindi dell'importo dell'accantonamento; l'accantonamento di ulteriori risorse è ammesso solo con riferimento all'incremento del valore della prestazione, esclusi i casi di revisione dei prezzi.
- L'accantonamento viene di norma effettuato contestualmente al provvedimento che approva gli elaborati tecnici o che formalizza la decisione di affidare la prestazione; l'effettuazione dell'accantonamento è comunque ammessa fintanto che non intervenga il collaudo / la regolare esecuzione / la verifica di conformità della prestazione; l'accantonamento viene associato al CUP o al CIG della prestazione cui si riferisce e può essere effettuato anche mediante più accantonamenti di importo ridotto.
- Qualora l'iter relativo a lavori, servizi o forniture cessi definitivamente, per cause di forza maggiore o per decisioni formalmente assunte dall'Ateneo, prima del provvedimento a contrarre, ossia prima dell'effettuazione dell'accantonamento di cui all'art. 3, è prevista la possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici limitatamente alle attività effettivamente svolte, procedendo ad un accantonamento nella misura strettamente necessaria ad assicurare la liquidazione di quanto spettante ai beneficiari.



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

Art. 4 – Soggetti beneficiari e conferimento degli incarichi

1. Tra i soggetti che possono essere beneficiari degli incentivi tecnici rientra il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Trento con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, anche eventualmente a tempo parziale, restando escluso il personale docente e ricercatore.
2. La procedura di riferimento primaria per l'attribuzione delle specifiche attività / funzioni associate al riconoscimento degli incentivi tecnici deve prevedere una preventiva definizione formale del "gruppo di lavoro" con apposito provvedimento del/della dirigente o del/della direttore/direttrice. Solo in casi eccezionali, riportati e motivati nel prospetto di sintesi di cui al presente Regolamento si possono attribuire a figure non precedentemente individuate. Il/La dirigente o il/la direttore/direttrice attribuiscono attività e funzioni associate al riconoscimento degli incentivi tecnici in parola, seguendo un principio di rotazione negli incarichi tra il personale in possesso delle stesse qualifiche professionali di rilievo, all'interno della struttura, laddove compatibile con i carichi di lavoro già assegnati.
3. Il Dirigente/Direttore, secondo proprie valutazioni, può motivatamente revocare l'attribuzione ad un proprio collaboratore di specifiche attività / funzioni associate al riconoscimento degli incentivi tecnici.
4. Il personale che svolge attività / funzioni per le quali sono previsti gli incentivi tecnici, assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti / sub-procedimenti relativi e delle attività svolte.
5. Lo svolgimento di attività / funzioni associate al riconoscimento degli incentivi tecnici non può risultare in contrasto con i divieti previsti dall'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; il Dirigente/Direttore accerta l'assenza di tale incompatibilità.
6. I potenziali beneficiari di incentivi tecnici che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'attribuzione degli incentivi stessi.

CAPO II - COMPUTO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Art. 5 – Prospetto di sintesi e attribuzione dei pesi



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

1. Al calcolo degli incentivi tecnici spettanti si procede, di norma, nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento mediante elaborazione del cosiddetto prospetto di sintesi, il quale riporta le informazioni utili per appurare i seguenti elementi:
 - il nominativo del beneficiario, il relativo livello di inquadramento, le funzioni / attività effettivamente svolte nell'anno di competenza e le relative quote di attribuzione, nonché le eventuali riduzioni per effetto del successivo art. 9 "Riduzione degli incentivi" e gli importi degli incentivi da liquidare;
 - gli apporti dati da figure che non beneficiano degli incentivi tecnici (es. professionisti esterni, imprese, personale docente, ...).

Per le prestazioni concluse, ossia giunte a collaudo o regolare esecuzione o verifica di conformità, il prospetto di sintesi quantifica le eventuali risorse finanziarie da trasferire al Fondo innovazione ai sensi dell'art. 45 c. 4 del Codice, penultimo periodo.

2. Il Responsabile Unico di Progetto (di seguito anche "RUP"), previo coinvolgimento dei responsabili delle attività incentivabili e degli ulteriori soggetti beneficiari, compila e sottoscrive il prospetto di sintesi e quindi invia lo stesso al Dirigente/Direttore.
3. Compete agli eventuali beneficiari interessati allegare al prospetto di sintesi eventuali giustificativi, al fine di evitare l'applicazione delle riduzioni previste al successivo art. 9 "Riduzione degli incentivi".
4. Al personale che cessa dal servizio per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, viene riconosciuta l'attribuzione degli incentivi tecnici in proporzione all'attività effettivamente svolte medio tempore.
5. Ai fini dell'eventuale inserimento nel prospetto di sintesi di beneficiari non afferenti all'Università degli Studi di Trento, è necessaria una preventiva richiesta scritta da parte del responsabile della struttura di afferenza dell'Amministrazione del beneficiario stesso.
6. I prospetti di sintesi vengono approvati dal Dirigente/Direttore e trasmessi al Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione entro e non oltre la fine del mese di febbraio successivo a quello di riferimento, salvo diversi specifici accordi. Qualora nel prospetto di sintesi risulti presente un beneficiario afferente a una struttura organizzativa diversa da quella cui fa capo il Dirigente/Direttore, quest'ultimo, secondo modalità ritenute opportune, condivide con il responsabile del beneficiario (es. Dirigente di altra Direzione d'Ateneo) le valutazioni e le scelte adottate per l'elaborazione del prospetto di sintesi.



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

7. L'attribuzione dei pesi relativi alle attività incentivabili indicate nell'allegato I 10 al Codice è stata definita in sede di contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, sia con riferimento ad appalti che a concessioni, coerentemente ai valori percentuali indicati nelle tabelle "5.1 - Lavori", "5.2 - Servizi", "5.3 - Forniture", fatti salvi i casi di adesione a convenzioni (es. Consip o APAC) per i quali trova applicazione la tabella "5.4 - Convenzioni". L'accordo sindacale stipulato, dovrà avere durata almeno triennale e ogni eventuale successiva modifica allo stesso dovrà essere recepita nel presente regolamento. In caso di modifiche normative intervenute successivamente all'adozione del presente regolamento che individuino ulteriori attività incentivabili, il/la Dirigente/Direttore/trice competente per spesa, nelle more di eventuali modifiche al regolamento, può attribuire un peso percentuale a tali ulteriori attività in relazione all'effettivo apporto delle medesime al progetto, ridistribuendolo tra le attività di cui alle Tabelle 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Tale facoltà può essere attivata dal/la Dirigente/ direttore/trice solo previo confronto sindacale.

Tab 5.1 – Lavori				
Id	Fasi e sottofasi	RUP	Esecutori	Totale
a	Programmazione spese di investimento	1,20%	2,80%	4,00%
b	Progettazione	9,60%	22,40%	32,00%
b.1	progetto di fattibilità tecnico economica	5,70%	13,30%	19,00%
b.2	progetto esecutivo	3,90%	9,10%	13,00%
	Attività eventuali:			
b.3	<i>documento di fattibilità delle alternative progettuali</i>	1,20%	2,80%	4,00%
b.4	<i>verifica del progetto</i>	0,60%	1,40%	2,00%
b.5	<i>coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)</i>		1,50%	
c	Predisposizione documenti di gara	3,30%	7,70%	11,00%
d	Esecuzione	13,50%	31,50%	45,00%
d.1	direzione lavori	13,50%	31,50%	45,00%
	Attività eventuali:			
d.2	<i>ispettore di cantiere</i>		3,50%	
d.3	<i>direttore operativo</i>		4,00%	
d.4	<i>assistente per la contabilità</i>		4,00%	
d.5	<i>coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)</i>		7,00%	
d.6	<i>coordinatore dei flussi informativi</i>		3,00%	
e	Collaudo	2,40%	5,60%	8,00%
e.1	regolare esecuzione / collaudo tecnico ammin.	2,40%	5,60%	8,00%
	Attività eventuali:			



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

e.2	<i>collaudo statico</i>		1,50%	
	Totale	30,00%	70,00%	100,00%

Tab 5.2 – Servizi				
Id	Fasi e sottofasi	RUP	Esecutori	Totale
a	Programmazione spese di investimento	1,75%	3,25%	5,00%
b	Progettazione	5,25%	9,75%	15,00%
c	Predisposizione documenti di gara	5,25%	9,75%	15,00%
d	Esecuzione (direzione dell'esecuzione del contratto)	19,25%	35,75%	55,00%
e	Collaudo (regolare esecuzione / verifica di conformità)	3,50%	6,50%	10,00%
	Totale	35,00%	65,00%	100,00%

Tab 5.3 – Forniture				
Id	Fasi e sottofasi	RUP	Esecutori	Totale
a	Programmazione spese di investimento	1,75%	3,25%	5,00%
b	Progettazione	7,00%	13,00%	20,00%
c	Predisposizione documenti di gara	5,25%	9,75%	15,00%
d	Esecuzione (direzione dell'esecuzione del contratto)	17,50%	32,50%	50,00%
e	Collaudo (regolare esecuzione / verifica di conformità)	3,50%	6,50%	10,00%
	Totale	35,00%	65,00%	100,00%

Tab 5.4 – Convenzioni				
Id	Fasi e sottofasi	RUP	Esecutori	Totale
a	Programmazione spese di investimento	1,75%	3,25%	5,00%
b	Progettazione	2,45%	4,55%	7,00%
c	Esecuzione (direzione dell'esecuzione del contratto)	27,30%	50,70%	78,00%
d	Collaudo (regolare esecuzione / collaudo tecnico amministrativo / verifica conformità)	3,50%	6,50%	10,00%
	Totale	35,00%	65,00%	100,00%

8. La dicitura “RUP” contempla, oltre al Responsabile Unico di Progetto, anche il personale tecnico o amministrativo che, a vario titolo, coadiuva il RUP, fornendo supporto materiale e/o intellettuale; rientrano tra essi anche i responsabili di procedimento previsti all'art. 15 c. 4 del Codice.

La dicitura “Esecutori” contempla, oltre alle figure individuate per l'espletamento dell'attività (es. per la redazione del progetto o per l'elaborazione dei documenti di gara), anche il personale tecnico o amministrativo che, a vario titolo, fornisce supporto materiale e/o intellettuale.



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

9. La suddivisione dell'*incentivo tecnico* all'interno di un gruppo di lavoro, laddove presente, è effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connesso alle prestazioni svolte e al contributo apportato da ciascun soggetto, coerentemente ai coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.
10. Con riferimento al peso attribuito al RUP (es. tab. 5.3, fase b, peso RUP = 7,00%), al personale tecnico o amministrativo che coadiuva il RUP viene di norma attribuita una quota pari al 70% di detto peso (es. tab. 5.3, fase b, assistenti al RUP = 4,90%) con un limite individuale (singolo beneficiario) non superiore al 40% della percentuale tabellare (es. tab. 5.3, fase b, singolo assistente al RUP = max 2,80%).
- Solo in casi eccezionali, riportati e motivati nel prospetto di sintesi, si può rideterminare la quota attribuita al personale tecnico o amministrativo che coadiuva il RUP. In ogni caso le percentuali totali di ripartizione dell'incentivazione tra RUP (e relativi collaboratori) ed Esecutori di cui alle tabelle "5.1 - Lavori", "5.2 - Servizi", "5.3 - Forniture" e "5.4 - Convenzioni" devono rimanere invariate, così come definite nelle relative tabelle. Nel caso in cui nell'ambito della procedura di affidamento non sia prevista l'effettuazione di una o più delle attività incentivabili da parte del personale dell'Università degli Studi di Trento, gli incentivi riconosciuti al personale sono ridotti in proporzione al peso di tali attività.
11. Con riferimento alla tabella "5.1 - Lavori" valgono le seguenti specifiche:

Fase "Programmazione spese di investimento":

- a) coerentemente a quanto previsto all'art. 1 c. 4, l'inserimento nel *prospetto di sintesi* della prestazione può avvenire non prima dell'avvio della procedura per l'affidamento della prestazione stessa.

Fase "Progettazione":

- a) in assenza del *progetto di fattibilità tecnico economica*, al *progetto esecutivo* viene attribuito un peso complessivo pari al 22,5% (anziché al 13%);
- b) alla *perizia tecnica*, elaborata in alternativa al *progetto esecutivo*, viene attribuito un peso pari al 13%, a prescindere dalla presenza o meno del *progetto di fattibilità tecnico economica*;
- c) all'eventuale *documento di fattibilità delle alternative progettuali* è attribuito un peso del 4% con contestuale corrispondente riduzione al *progetto di fattibilità tecnico economica* (15%, anziché 19%);



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

- d) all'eventuale *verifica del progetto* (art. 42 del D.Lgs. 36/2023) è attribuito un peso del 2% con contestuale corrispondente riduzione al progetto oggetto di verifica; es. in caso di verifica del *progetto di fattibilità tecnico economica*, all'elaborazione di quest'ultimo verrà attribuito un peso del 17%, anziché del 19%;
- e) all'eventuale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) è attribuito un peso del 1,5% con contestuale corrispondente riduzione del peso attribuito ai restanti progettisti; es. per l'elaborazione di un progetto esecutivo comprensivo di Piano di Sicurezza e Coordinamento al CSP verrà riconosciuto un peso del 1,5% e al restante gruppo di progettazione un peso del 7,6% (9,1%-1,5%);
- f) ai fini del riconoscimento degli *incentivi tecnici* i potenziali beneficiari non possono riutilizzare documentazione tecnico progettuale elaborata da altre figure (es. professionisti esterni, imprese, personale docente);
- g) coerentemente a quanto previsto all'art. 1 c. 4, l'inserimento nel *prospetto di sintesi* delle prestazioni può avvenire non prima dell'avvio della procedura per l'affidamento della procedura stessa.

Fase "Predisposizione documenti di gara":

- a) la *predisposizione della documentazione* di gara consiste, a titolo esemplificativo, nell'elaborazione di bandi, disciplinari di gara, lettere di invito, richieste di offerta;
- b) l'attribuzione dei pesi prescinde dalla specifica tipologia di confronto concorrenziale effettivamente espletata.

Fase "Esecuzione":

- a) in presenza di un gruppo di direzione lavori è prevista l'attribuzione dei seguenti pesi, che comportano una corrispondente riduzione del peso attribuito al direttore lavori:
- ispettore di cantiere (IC): 3,5%;
 - direttore operativo (DO): 4,0%;
 - assistente per la contabilità (AC): 4,0%;



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSE): 7,0%;
- coordinatore dei flussi informativi (CFI): 3,0%;

es. in presenza di due DO e di un CSE, al direttore lavori verrà riconosciuto un peso del 16,5% (31,5% - 4% - 4% - 7%).

Fase “Collaudo”:

- a) all’eventuale collaudo statico è attribuito un peso del 1,5% con contestuale corrispondente riduzione alla regolare esecuzione / collaudo tecnico amministrativo; es. in presenza di collaudo statico, al collaudatore tecnico amministrativo verrà riconosciuto un peso del 4,1% (5,6%-1,5%).

12. Con riferimento alle tabelle “5.2 - Servizi”, “5.3 - Forniture” valgono le seguenti specifiche:

Fase “Programmazione spese di investimento”:

- a) coerentemente a quanto previsto all’art. 1 c. 4, l’inserimento nel *prospetto di sintesi* della prestazione può avvenire non prima dell’avvio della procedura per l’affidamento della prestazione stessa.

Fase “Progettazione”:

- a) resta salva la possibilità di sviluppare la progettazione su più livelli, avendo cura di ripartire tra i livelli previsti il peso complessivamente previsto;
- b) coerentemente a quanto previsto all’art. 1 c. 4, l’inserimento nel *prospetto di sintesi* delle prestazioni può avvenire non prima dell’avvio della procedura per l’affidamento della procedura stessa.

Fase “Predisposizione documenti di gara”:

- a) la *predisposizione della documentazione* di gara consiste, a titolo esemplificativo, nell’elaborazione di bandi, disciplinari di gara, lettere di invito, richieste di offerta;
- b) l’attribuzione dei pesi prescinde dalla specifica tipologia di confronto concorrenziale effettivamente espletata.

Fase “Esecuzione”:



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

- a) agli eventuali assistenti al DEC sono attribuiti pesi proporzionali all'effettivo apporto materiale e/o intellettuale fornito, che comportano una corrispondente riduzione del peso attribuito al DEC stesso.

Fase "Collaudo": //.

13. Con riferimento alla tabella "5.4 - Convenzioni" valgono le seguenti specifiche:

Fase "Programmazione spese di investimento":

- a) coerentemente a quanto previsto all'art. 1 c. 4, l'inserimento nel *prospetto di sintesi* delle prestazioni può avvenire non prima dell'avvio della procedura per l'adesione alla Convenzione.

Fase "Progettazione":

- a) coerentemente a quanto previsto all'art. 1 c. 4, l'inserimento nel *prospetto di sintesi* delle prestazioni può avvenire non prima dell'avvio della procedura per l'adesione alla Convenzione.

Fase "Esecuzione":

- a) agli eventuali assistenti al DEC o assistenti alla direzione lavori, sono attribuiti pesi proporzionali all'effettivo apporto materiale e/o intellettuale fornito, che comportano una corrispondente riduzione del peso attribuito al DEC o al direttore lavori stesso.

Fase "Collaudo": //.

14. Nel rispetto delle norme vigenti, il medesimo beneficiario può ricoprire più ruoli e svolgere più attività (ad esempio RUP e progettista) con riferimento ad una determinata prestazione, senza che ciò dia luogo ad una riduzione degli incentivi percepibili.

CAPO III - PARTICOLARI FORME DI AFFIDAMENTO

Art. 6 – Accordo quadro

1. In caso di accordo quadro trovano applicazione, in quanto compatibili, le tabelle "3.1 - Appalti di lavori", "3.2 - Appalti di servizi e forniture", "5.1 - Lavori", "5.2 - Servizi", "5.3 - Forniture" di cui ai precedenti art. 3 e 5, precisato che:

- l'accantonamento e gli incentivi relativi alle fasi di "Programmazione spese di investimento",



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

“Progettazione”, “Predisposizione documenti di gara” vengono calcolati con riferimento al valore dell’accordo quadro generale;

- gli incentivi relativi alle fasi di “Esecuzione” e “Collaudo” vengono calcolati con riferimento al valore dei relativi contratti attuativi, se di importo superiore a 40.000,00 €.

Art. 7 – Partenariato pubblico privato

1. La realizzazione di un’opera o servizio pubblico può altresì essere condotta anche tramite Partenariato Pubblico Privato (di seguito anche “PPP”). Da ciò deriva la possibilità di prevedere l’incentivazione per il personale tecnico-amministrativo coinvolto.
2. In considerazione della singolarità di tale tipo di procedura, le aliquote e i pesi di ripartizione disciplinati agli artt. 3 e 5 vengono proposti dal Dirigente/Direttore competente su indicazione del RUP e trasmessi al Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione e quindi approvate contestualmente all’autorizzazione a procedere col PPP o all’approvazione del relativo quadro economico.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 8 – Calcolo dell’incentivo tecnico

3. Con riferimento alla specifica funzione / attività effettivamente svolta dal beneficiario, il corrispondente incentivo tecnico viene calcolato come segue:

$$\text{incentivo tecnico [€]} = \text{valore della prestazione eseguita [€]} * \text{aliquota di accantonamento [\%]} * 80\%$$

(aliquota del fondo trattamento accessorio) * peso di attribuzione [%]

4. evidenziato che:

a) il valore della prestazione eseguita coincide con:

- il valore della prestazione di cui all’art. 3 c. 2, per gli incentivi tecnici relativi alla fase di programmazione spese di investimento e predisposizione documenti di gara;
- il valore della prestazione di cui all’art. 3 c. 2, integrato dal valore delle modifiche di cui all’art. 3, c. 5 eventualmente intervenute, per gli incentivi tecnici relativi alla fase di progettazione;
- il valore della prestazione contabilizzata, integrato del ribasso offerto dall’aggiudicatario, per gli incentivi tecnici relativi alle fasi di esecuzione e collaudo;



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

- b) aliquota di accantonamento: si rimanda a quanto previsto all'art. 3;
- c) peso di attribuzione: si rimanda a quanto previsto agli art. 5, 6 e 7.

Art. 9 – Riduzione degli incentivi

1. In conformità al principio del risultato, salvo espressa attestazione a firma del Dirigente/Direttore competente per spesa, in caso di ritardo nella conclusione di una prestazione e/o di un aumento dei costi a carico dell'Università degli Studi di Trento rispetto a quelli previsti, si procede alla rideterminazione dell'incentivo tecnico mediante applicazione dei coefficienti riduttivi riportati nelle seguenti tabelle:

Tab 9.1 – Riduzione incentivo per ritardo	
Ritardo nella conclusione di una prestazione:	Coefficiente riduttivo
dal 21% al 30% della durata prevista	0,9
dal 31% al 40% della durata prevista	0,8
superiore al 40% della durata prevista	0,7

Tab 9.2 – Riduzione incentivo per incremento costi	
Incremento dei costi:	Coefficiente riduttivo
dal 21% al 30% dell'importo previsto	0,9
dal 31% al 40% dell'importo previsto	0,8
dal 41% al 50% dell'importo previsto	0,7
superiore al 50% dell'importo previsto	0,6

2. A fronte di più profili di responsabilità in capo al medesimo beneficiario, è prevista la cumulabilità dei citati coefficienti; a titolo esemplificativo, il direttore lavori di un'opera che abbia ingiustificatamente determinato un ritardo del 35% sulla conclusione dei lavori ed un incremento del costo dell'opera del 25%, vedrà applicato un coefficiente pari a 0,72 ($0,8 * 0,9$) all'incentivo tecnico relativo alla direzione lavori.
3. L'applicazione della riduzione di cui al presente articolo deve essere espressamente evidenziata nel prospetto di sintesi di cui all'art. 5.

Art. 10 – Procedura per la liquidazione degli incentivi

1. In Il provvedimento del Dirigente/Direttore che approva i prospetti di sintesi dispone anche la liquidazione degli incentivi a favore dei beneficiari e il trasferimento dei relativi fondi alla Direzione Risorse Umane e



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

Organizzazione.

2. L'Ufficio Retribuzioni della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, per ciascun beneficiario afferente all'Università degli Studi di Trento:
 - verifica il rispetto del limite economico massimo fissato dal Codice per gli incentivi tecnici in rapporto al trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche di eventuali incentivi riconosciuti anche da altri enti;
 - effettua d'ufficio, se ricorrono le condizioni e nei limiti previsti dal Codice, la riduzione dell'importo degli incentivi spettanti, rispondendo ad eventuali richieste informative da parte dei beneficiari;
 - effettua la liquidazione dei compensi spettanti.

Qualora l'incentivo liquidato risulti superiore al limite previsto dal Codice, le quote eccedenti vengono recuperate automaticamente mediante trattenuta sulle successive retribuzioni, fatta salva la facoltà degli interessati di restituirle in unica rata.

3. L'Ufficio Retribuzioni della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, per beneficiari non afferenti all'Università degli Studi di Trento, prima di procedere al trasferimento dei fondi all'ente di appartenenza, attende la ricezione di apposita dichiarazione scritta nella quale il competente ufficio dell'ente terzo conferma il diritto a percepire l'incentivazione da parte del soggetto interessato e il rispetto di tutti i vigenti vincoli previsti dalle norme applicabili, ivi compresi propri regolamenti e/o circolari interne.
4. Per le attività, successive alla determina a contrarre, di durata pluriennale è possibile procedere alla liquidazione dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento delle attività certificate nel prospetto di sintesi, fatto salvo il vincolo che l'incentivo liquidato riguardi attività (o parti di esse) effettivamente svolte.
5. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione prevede la costituzione di un proprio "Fondo Innovazione", in cui confluiscono le eventuali risorse derivanti dalle riduzioni dell'importo degli incentivi in fase di liquidazione.
6. Fermo restando gli obblighi di autorizzazione a svolgere incarichi presso altri enti secondo la normativa vigente in materia di pubblico impiego, il beneficiario dipendente dell'Università degli Studi di Trento che fruisce di incentivi tecnici corrisposti da parte di altre amministrazioni è obbligato a presentare specifica dichiarazione all'Università degli Studi di Trento nell'anno di riferimento degli stessi.

CAPO V - NORME FINALI



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

Art. 11 – Campo di applicazione e disposizioni transitorie e finali

1. Con riferimento Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Trento entro un giorno lavorativo dalla data di emanazione.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione e si applica, nei limiti dettati dalla disponibilità delle somme accantonate allo scopo, alle attività incentivabili svolte successivamente all'entrata in vigore del Codice, ossia svolte a partire dal 1° luglio 2023.
3. L'accantonamento di cui all'art. 3, relativo a lavori, servizi o forniture il cui iter risulti in corso al 1° luglio 2023, viene calcolato e quindi effettuato proporzionalmente alle sole prestazioni non ancora eseguite alla citata data.
4. In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite specifiche norme di raccordo tra gli incentivi tecnici e le ulteriori forme di incentivazione economica a favore del personale tecnico amministrativo.
5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento, si fa riferimento al vigente Codice e ss.mm.ii, fatta salva la possibilità di ulteriore regolamentazione attuativa mediante apposite circolari interne.
6. A fronte di modifiche normative con effetti sulle previsioni di dettaglio del presente Regolamento, lo stesso – in attesa di un tempestivo adeguamento - mantiene la sua applicabilità nei limiti di un'interpretazione coerente con le finalità perseguite dalla disciplina del Codice che risulti condivisa tra Dirigente della DRUO e Dirigente / Direttore competente per spesa.
7. In tutti i casi in cui il Dirigente rivesta anche il ruolo di RUP in affidamenti che prevedono la corresponsione di incentivi alle funzioni tecniche svolte dal medesimo, le decisioni che comportano l'esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa da parte di tale soggetto vengono assunte di concerto con il Direttore Generale.
8. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione fornisce informazione scritta alle RSU e alle OO.SS con cadenza annuale:
 - relativamente ai compensi di cui all'accordo sindacale, recepiti nel presente regolamento, in forma anonima, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - circa le eventuali applicazioni di carattere eccezionale, di cui alle previsioni dell'art. 4 comma 2 e art. 5 comma 10 del presente regolamento;



REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023

- circa l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini di cui al comma 7 dello stesso articolo.